

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1. (Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'attività di ricerca, di estrazione e di raccolta di campioni di fossili nonché di tutelare il patrimonio paleontologico, speleologico e carsico nel territorio nazionale.

2. Le regioni, riconoscendo il valore scientifico, didattico e culturale dei fossili, in conformità alla normativa in materia di miniere, cave, torbiere e tutela ambientale, al fine di migliorare la conservazione e la fruizione del patrimonio naturale, possono disciplinare la ricerca e la raccolta di campioni di fossili, a scopo collezionistico, scientifico e didattico, prevedendo comunque il divieto di danneggiamento di tale patrimonio per scopi diversi.

### Art. 2. (Fossili, grotte e ambienti carsici).

1. Ai fini della presente legge sono considerati fossili tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce. Le grotte e gli ambienti carsici sono altresì considerati patrimonio speleologico.

### Art. 3. (Estrazione e raccolta di fossili).

1. Fermo restando le norme vigenti in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e la raccolta di fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, sono consentite a chi è in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2.

2. Le regioni possono disciplinare i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'estrazione e alla raccolta di fossili. Nelle more dell'adozione della normativa regionale ai sensi del presente comma, le citate attività sono consentite a coloro che fanno richiesta di autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano tenuto conto delle norme del codice civile vigenti in materia di tutela della proprietà.

### Art. 4. (Aree protette).

1. Nel caso di aree protette ai sensi della legislazione vigente in materia e nelle quali è disposto il divieto di estrazione o di raccolta di fossili, le medesime attività possono comunque essere consentite sulla base di apposite disposizioni adottate dal Ministro per i beni o le attività culturali. Tali disposizioni individuano i casi in cui il divieto non si applica e le modalità di estrazione e di raccolta.

2. Le regioni possono disporre il divieto di estrazione e di raccolta di fossili in zone di particolare interesse naturale, paleontologico, speleologico o carsico.

**Art. 5.****(Richiesta di autorizzazione).**

1. L'Ufficio Nazionale presso il Ministero dei Beni Culturali, solo per motivi di collezionismo o di studio, previa richiesta dei gruppi di ricercatori a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il medesimo ufficio, salva diversa disposizione regionale, è competente a ricevere le relazioni annuali sull'attività dei gruppi di cercatori di fossili.

2. Ogni regione può disciplinare direttamente, anche delegando a università, musei o altri enti preposti allo studio dei fossili, l'istituzione di apposite commissioni scientifiche con il compito di ricevere dal Ministero le richieste di cui al comma 1 al fine di esaminare le relazioni annuali sull'attività svolta dai cercatori previste dall'articolo 6.

3. Il Ministero assegna con regolamento il compito di redigere un elenco dei gruppi e un elenco nominativo dei cercatori sulla base delle richieste ad esse pervenute.

4. Salvo diverse disposizioni regionali le autorizzazioni si intendono rilasciate se alla relative richieste non perviene risposta entro trenta giorni dalla data del loro invio.

5. Le autorizzazioni sono strettamente personali e hanno validità triennale a partire dall'1 gennaio dell'anno nel quale sono state rilasciate.

6. Le richieste di autorizzazione devono riportare:

- a) i dati relativi al gruppo di cercatori che chiede l'autorizzazione;
- b) i dati dei cercatori affiliati al gruppo;
- c) lo scopo della domanda: motivi di collezionismo o di studio;
- d) l'oggetto della domanda: fossili;

7. Nel caso in cui lo stesso soggetto presenti con un'unica domanda più richieste di autorizzazione per la raccolta e per l'estrazione di fossili può essere rilasciata un'autorizzazione cumulativa.

8. Il rinnovo delle autorizzazioni è condizionato alla presentazione da parte dei richiedenti della relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 6 e viene negata all'intero gruppo se un coreatore non ha ottemperato alle prescrizioni della presente legge.

**Art. 6.****(Relazione annuale sull'attività svolta).**

1. Ai gruppi titolari delle autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di fossili nel territorio della regione è fatto obbligo di tenere e di aggiornare un registro sull'attività svolta, recante l'indicazione della località nella quale è svolta l'attività, la data di raccolta e il tipo di fossili estratti o raccolti.

2. Al termine di ogni anno o all'atto della richiesta di una nuova autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 presentano agli organi di cui all'articolo 5 una relazione riassuntiva sull'attività esercitata nel corso dell'anno.